



Seconda Università degli Studi di Napoli

CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DI PSICOLOGIA

Tra la Seconda Università degli Studi di Napoli d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Francesco ROSSI, nato il 15/06/1948 a Striano (NA), domiciliato presso la Sede Legale dell'Università, sita in Caserta al Viale Beneduce 10, codice fiscale/partita IVA 02044190615 e l'Azienda/Ente/Società A.S.A. N.5, d'ora in poi denominata/o "Struttura ospitante", rappresentata dal Dott./Sig. MARIANO MELONI nato a CHARLEROI (BELGIO) il 13/05/1969 e domiciliato presso l'Azienda, alla Via G. CARUCCI n. 35 Città ORISTANO C.A.P. 09190, n. tel. l'Azienda 0783/3171, n. fax Azienda 0783/317827 indirizzo di posta elettronica (e/o sito web) dell'azienda formazione@asl.oristano.it codice fiscale/partita IVA dell'Azienda 0068110953

PREMESSO CHE

- con D.R. 1193 del 17.05.10 è stato autorizzato l'utilizzo del presente schema di convenzione finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti necessari al fine del conseguimento dell'esame di stato per gli Psicologi, su parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 20.04.10.
- Il D.M. n. 239 del 13.01.92 stabilisce che all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche.
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a) della Legge n. 196/97 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/62.
- il Regolamento Tirocini approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania, in accordo con le facoltà di Psicologia del territorio campano, contiene le predette modalità di svolgimento del tirocinio.

ru



Seconda Università degli Studi di Napoli

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Tale convenzione regola il rapporto di tirocinio professionalizzante degli studenti laureati della Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, e la Struttura ospitante. L'azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. _____ soggetto/i per un anno in tirocinio.

Qualora la struttura ospitante sia un'Azienda/Ente privati, in virtù di quanto previsto dal Regolamento dell'Ordine degli Psicologi della Campania, la stessa dichiara di essere funzionante da almeno cinque anni.

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità delle strutture per lo svolgimento del tirocinio in questione, si fa espresso rinvio a quanto definito nel succitato Regolamento Tirocini.

Art. 2

Il tirocinio in argomento, ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera d) della L. n.196/97 non costituisce rapporto di lavoro. Esso non deve superare i 12 mesi, fatta eccezione dei soggetti portatori di handicap per i quali l'art. 7 del D.M. 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.

Il tirocinante svolge le attività di tirocinio con la guida di un operatore appartenente al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo da almeno due anni, che assume la funzione di "tutor", le cui caratteristiche e funzioni sono definite dal citato Regolamento Tirocini.

~~All'atto di sottoscrizione della presente convenzione, la struttura ospitante si impegna ad allegare alla stessa l'elenco degli psicologi che hanno i requisiti previsti dal paragrafo III del citato Regolamento per svolgere la funzione di Tutor con indicazione per ciascuno del monte ore da riservare alle attività di tirocinio, nonché il nominativo dell'eventuale coordinatore del tirocinio.~~

Art. 3

L'attività di tirocinio si svolge nell'ambito del progetto formativo e di orientamento (art. 4 comma 2 D.M. 142/98), stilato per ciascun tirocinante di concerto dall'Università di provenienza con l'Ente ove si svolge il tirocinio. In tale progetto devono essere previsti:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, assicurando il raccordo e la continuità con il percorso formativo svolto presso Università;
- b) il nominativo del tutor incaricato dal responsabile dell'Ente;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- e) il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 4

Durante il tirocinio gli studenti, pur non essendo tenuti al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, dovranno attenersi a quanto concordato con il tutor ed adeguarsi ai regolamenti, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza ed igiene del lavoro.

Gli stessi dovranno attenersi altresì ai vincoli di segretezza per quanto attiene i servizi offerti o potenziali, i processi operativi e ad ogni altra attività o caratteristica della Struttura ospitante di cui venissero a conoscenza durante il tirocinio.

Art. 5

In merito alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto legislativo n. 826/94 e degli art. 65 e 66 del Decreto legislativo n. 230/95 e succ. mod. ed integr., in relazione all'attività degli studenti svolta in strutture esterne all'Ateneo, spetta al Datore di lavoro dell'Ateneo (il Rettore) effettuare informazione e la formazione, fornire di dispositivi di protezione individuali e sottoporre alla sorveglianza sanitaria e medica i lavoratori dipendenti ed equiparati, qualora esposti ai rischi previsti dalle suddette normative. Mentre è a carico del Datore di Lavoro della struttura ospitante garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e delle apparecchiature eventualmente utilizzate.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tale polizza assicurativa sarà indicata nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

In caso di infortunio occorso al tirocinante, considerato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9/4/99 n. 156 — 18 giugno 1999 — la copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi dalle Università statati per le finalità previste dall'art. 1 del D.L. n. 142/98 è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, il soggetto ospitante è tenuto:

- a) denunciare l'infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni;
- b) denunciare l'infortunio alla sede INAIL competente, entro e non oltre 2 (due) giorni, decorrenti da quello in cui ne ha avuto conoscenza. Tale denuncia dovrà essere corredata da certificato medico. Copia dell'intera documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere inviata per conoscenza al soggetto promotore.

La Segreteria Studenti della Facoltà di Psicologia, si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. La stessa Segreteria si impegna altresì a comunicare all'ufficio



Seconda Università degli Studi di Napoli

dell'Ateneo competente in materia di sicurezza, i nominativi degli studenti impegnati in attività di tirocinio, ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Art. 7

La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali della Seconda Università degli studi di Napoli e della Struttura Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata al Preside della Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli.

Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno essere trasmessi - dopo la predetta sottoscrizione e comunque prima dell'inizio dell'attività di tirocinio - all'Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 8

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente convenzione in terra di modalità di svolgimento del tirocinio, si fa rinvio al Regolamento Tirocini approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Campania, di cui alle premesse.

La presente convenzione decorre dalla data in calce ed ha durata di **5 (cinque)** anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima, a mezzo raccomandata a.r.. Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Timbro e firma per la Struttura ospitante

Il Legale Rappresentante (Dott./Sig. MARIANO MELONI)

Firma _____

Timbro e firma per la Seconda Università di Napoli

Il RETTORE (Prof. Francesco ROSSI)

Firma _____